

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Publicato in Gazzetta il Decreto investimenti in start-up e Pmi innovative***

di **Debora Reverberi**

È stato **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05.07.2019 il [Decreto](#)** del Mise datato **07.05.2019** recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in **start-up innovative** e in **Pmi innovative**.

Il Decreto contiene nello specifico le **disposizioni attuative delle agevolazioni previste per le persone fisiche e le società che investono in capitale di rischio di start-up e Pmi innovative, precisando le condizioni a cui è subordinato il beneficio.**

Dal 08.07.2019 sono inoltre disponibili, sul sito istituzionale del Mise, i **nuovi documenti di sintesi inerenti la policy del Governo a sostegno di start-up e Pmi innovative.**

Si rammenta che l'incentivo è esercitabile **in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi e consiste:**

- **per le persone fisiche, in una detrazione dall'Irpef**
- **per le persone giuridiche, in una deduzione dall'ammontare imponibile a fini Ires**

**entro soglie** prefissate di investimenti massimi ammissibili per periodo d'imposta.

Qualora la detrazione Irpef sia di ammontare superiore all'imposta lorda, **l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare.

**Per i soci di s.n.c. e s.a.s.** l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato **in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili** e il limite di investimento ammissibile si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

L'incentivo è stato **introdotto originariamente a favore degli investimenti in start-up innovative dall'[articolo 29, D.L. 179/2012](#)**, convertito in **L. 221/2012**, con decorrenza **dal periodo d'imposta 2013** e successivamente **esteso alle Pmi innovative dall'[articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015](#)**, convertito in **L. 33/2015**.

L'**[articolo 1, comma 66, L. 232/2016](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha potenziato, con decorrenza **01.01.2017**, l'incentivo fiscale introducendo un'aliquota unica del **30%**, e ha

subordinato la fruizione dell'incentivo al mantenimento della partecipazione nella *start-up* innovativa per un *holding period* minimo di tre anni.

L'[articolo 1, comma 218, L. 145/2018](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2019**) ha ulteriormente rafforzato l'agevolazione, prevedendo un'aliquota del 40%, aumentata al 50% se l'investitore, persona giuridica non *start-up* innovativa, **acquisisce l'intero capitale sociale** della *start-up* innovativa.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti in *equity* diretti verso *start-up* e Pmi innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese, con **configurazioni di detrazione o deduzione differenziate in base al periodo fiscale di effettuazione dell'investimento:**

**Periodo di effettuazione  
dell'investimento**  
01.01.2013 – 31.12.2016

**Detrazione Irpef**

**Deduzione Ires**



Seminario di specializzazione  
**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE  
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**  
Scopri le sedi in programmazione >